



Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Prefettura

Prot. n. w.a. 43828/09/DOC.
Area I Ter

Torino, 19 ottobre 2009

Associazione ITALCACCIA.

Lungo Po Antonelli 121 10153 TORINO

p.c. Provincia di Torino
Ufficio Tutela Flora e Fauna

C.S. INGHILTERRA 7/9 10138 TORINO

Questura

TORINO

OGGETTO: Aggiornamento Guardie (ottobre 2009)

Con riferimento alla nota del 7 ottobre u.sc. relativa all'oggetto si premette che l'art. 42 TULPS prevede in capo al Prefetto la facoltà di rilascio della licenza di porto di pistola in caso di dimostrato bisogno e che la licenza di portare un'arma è uno specifico provvedimento permissivo che costituisce una deroga al principio del generale divieto di circolare armati previsto dalla legge e penalmente sanzionato.

Come per tutte le altre autorizzazioni di PS, il titolare della licenza è assoggettato, oltre che alle disposizioni normative e regolamentari in vigore, alle prescrizioni generali o puntuali che l'autorità di Pubblica Sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse in attuazione dell'art. 9 TULPS.

Il rilascio del porto d'armi, nel caso delle guardie volontarie, viene richiesto a motivo del servizio svolto ed in relazione ad esso viene valutata la sussistenza del dimostrato bisogno e concesso, in caso positivo, un titolo conforme alle necessità evidenziate.

Quanto al quesito relativo ai casi particolari indicati, occorre precisare che non compete al Prefetto l'organizzazione concreta dei servizi e delle turnazioni dei volontari; le modalità di svolgimento dei servizi delle guardie giurate volontarie sono peraltro soggette alla complesso della disciplina disposta dalle leggi regionali, alla regolamentazione adottata dalla Provincia ed al regolamento questorile. Il relativo servizio è posto sotto la vigilanza del Questore a norma della L. 1952/1935.

IL DIRIGENTE
(Sabatino)